

REGIONE CAMPANIA

Legge regionale 22 Dicembre 2004, n. 16 ¹

NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

(B.U.R. 28 dicembre 2004, n. 65; Suppl.)

TESTO COORDINATO ²

Modifiche e integrazioni apportate da:

L.R. 11 agosto 2005 n. 15 (B.U.R. 18 agosto 2005, n. 40)

L.R. 19 gennaio 2007 n. 1 (B.U.R. 22 gennaio 2007, n. 7)

¹ *Le modifiche e integrazioni apportate successivamente al testo di legge, sono in carattere corsivo; quelle viceversa, apportate dalla LR 16/2004 ad altre, precedenti, norme regionali, sono in maiuscoletto.*

² *Testo coordinato. Si riportano di seguito i titoli delle LLRR di modifica alla LR 16/2004.*

LR 15/2005: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”

LR 1/2007: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”

INDICE

LEGENDA	4
TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto della legge	4
Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica	5
Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione	5
Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione	5
Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione.....	6
Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione.....	6
Art. 7 - Competenze	6
Art. 8 - Sussidiarietà.....	7
Art. 9 - Efficacia dei piani	7
Art. 10 - Salvaguardia.....	7
Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata	7
Art. 12 - Accordi di programma	8
TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	10
CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.....	10
Art. 13 - Piano territoriale regionale.....	10
Art. 14 - Piani settoriali regionali	11
Art. 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale	11
Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale.....	12
Art. 17 - Sistema informativo territoriale	12
CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE.....	13
Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale	13
Art. 19 - Piani settoriali provinciali	15
Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale	15
Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale	16
CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	17
Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali	17
Art. 23 - Piano urbanistico comunale	17
Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale	18
Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi	20
Art. 26 - Piani urbanistici attuativi	21
Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi	22

Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale	23
Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale	24
CAPO IV - ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD.....	24
Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici	24
Art. 31 - Standard urbanistici	25
CAPO V - SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	25
Art. 32 - Perequazione urbanistica	25
Art. 33 - Comparti edificatori	25
Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio	26
Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica	27
Art. 36 - Società di trasformazione urbana e territoriale	27
Art. 37 - Contenuto delle convenzioni.....	27
CAPO VI - VINCOLI URBANISTICI	28
Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici	28
CAPO VII - POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE	29
Art. 39 - Poteri sostitutivi	29
Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni	29
CAPO VIII - NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL'ABUSIVISMO	29
Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia	29
Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi	30
Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive	31
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	32
Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione	32
Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere.....	33
Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico	33
Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani	34
Art. 48 - Funzioni subdelegate	34
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni	35
Art. 50 - Dichiarazione di urgenza	38

LEGENDA

PTR	PIANO TERRITORIALE REGIONALE
PTCP	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
PUC	PIANO URBANISTICO COMUNALE
PUA	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
RUEC	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
PSP	PIANI SETTORIALI PROVINCIALI
PSR	PIANI SETTORIALI REGIONALI
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PRG	PIANO REGOLATORE GENERALE
SIT	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:
 - a) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione secondo il principio di sussidiarietà;
 - b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;
 - c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.

Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
 - b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
 - c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
 - d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
 - e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
 - f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
 - g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo :
 - a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;
 - b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.
3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:
 - a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
 - b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.

2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.
3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate.

Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione

1. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione.

Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione³

1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate.
2. La regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17.

Art. 7 - Competenze

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province e ai comuni.
2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area.

³ Art. 6. In relazione al comma 1, si precisa che la Giunta regionale:

- con delib. G. reg. 25 febbraio 2005, n. 286 (Linee-guida per la Pianificazione Territoriale Regionale - Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 - Delib. G.R. 30 settembre 2002, n. 4459. Integrazioni), ha provveduto ad "integrare le "Linee-guida per la Pianificazione Territoriale Regionale" approvate con delib. G.R. 30 settembre 2002, n. 4459, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 (concernente "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3"; l'art. 14 contiene "Norme in materia di linee guida della Pianificazione regionale") nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale quale integrazione alle "Linee-guida per la Pianificazione Territoriale Regionale" e ad "assumere", altresì, le medesime "linee-guida", "al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, come primo atto di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in attuazione dell'articolo 6 di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul Governo del Territorio";

- con delib. G. reg. 21 aprile 2005, n. 635, ha approvato "Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 - Chiarimenti sull'interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04";

- con delib. G. reg. 11 maggio 2007, n. 834, ha emanato "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio".

3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

Art. 8 - Sussidiarietà

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla regione ed alle province.
2. Alla regione e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 9 - Efficacia dei piani

1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.

Art. 10 - Salvaguardia

1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese:
 - a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;
 - b) l'approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti.

Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata

1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.
3. L'approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.

Art. 12 - Accordi di programma ⁴

1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - PUC - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità previste dal presente articolo.
2. Al procedimento finalizzato alla stipula dell'accordo di programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5.
3. Il presidente della giunta regionale, o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la conclusione dell'accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. La convocazione della conferenza indica:
 - a) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell'accordo, nonché l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
 - c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati coinvolti nell'esecuzione dell'accordo.
5. La documentazione necessaria per la stipula dell'accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati dagli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, l'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul sistema ambientale e territoriale circostante.
6. Se l'approvazione dell'accordo di programma comporta la variazione degli strumenti

⁴ Art. 12. In relazione al comma 2 e ai "soggetti" ivi citati, si fa presente che la Giunta regionale ha provveduto alla loro identificazione, con deliberazione 21 aprile 2005, n. 627 "Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22/12/2004 n. 16"; l'elenco è stato successivamente integrato con i decreti dirigenziali n. 68 dd 16 maggio 2006, n. 1 dd. 17 gennaio 2007, n. 24 dd. 14 marzo 2007, n. 128 dd. 17 settembre 2007.. --- Con riguardo al comma 9, si precisa che la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., all'art. 14 quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) è stata modificata e integrata dalla L. 15/2005, art. 11, con: l'abrogazione del comma 2; sostituzione del comma 3; introduzione dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies; abrogazione del comma 4. ---In relazione al comma 13, si precisa che: l'art. 81 ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., è compreso nel Tit. V "Assetto ed utilizzazione del territorio", Capo II "Urbanistica", e disciplina le "Competenze dello Stato"; il DPR 383/1994 contiene il "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale". --- In relazione al comma 15, si precisa che la L. 662/1996, con s.m.i., ha per oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

di pianificazione, anche di portata sovracomunale, l'avviso di convocazione della conferenza di servizi è affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della regione. L'avviso di convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai proprietari interessati dall'intervento, se in numero inferiore a cinquanta.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime motivatamente.
8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella prima seduta, il termine, non superiore a novanta giorni, per assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito l'assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all'oggetto dell'accordo, i quali, regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso o impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse.
9. Se il dissenso sull'approvazione dell'accordo di programma è espresso dalla regione, la decisione è rimessa al consiglio regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.
10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono muniti dei poteri di impegnare l'ente di appartenenza, i competenti organi possono ratificarne l'operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza.
11. Acquisita l'approvazione della conferenza, l'accordo è sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.
12. L'accordo contiene:
 - a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi, eventualmente articolato in fasi funzionali, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione;
 - b) la quantificazione del costo complessivo, eventualmente suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;
 - c) il piano economico corredato dalla individuazione delle fonti finanziarie;
 - d) l'indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati dall'attuazione dell'accordo, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
 - e) l'istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati dall'attuazione dell'accordo;
 - f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel corso dell'esecuzione dell'accordo da parte di un collegio arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di funzionamento dello stesso.
13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di

avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse.
15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale – SIT - di cui all'articolo 17, predispone ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.
16. Se la regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della regione in seno alla conferenza di servizi.

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 13 - Piano territoriale regionale

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale – PTR -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.
2. Attraverso il PTR la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:
 - a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
 - b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
 - c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.
3. Il PTR definisce :
 - a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

- b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;
- c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;
- d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;
- e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;
- f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;
- g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;
- h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.

Art. 14 - Piani settoriali regionali

1. I piani settoriali regionali - PSR, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il PTR e sono coerenti con le sue previsioni.
2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non compatibili con quelle del PTR, costituiscono varianti al PTR stesso e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15.

Art. 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale ⁵

1. La giunta regionale adotta la proposta di PTR che, entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania. Dell'avvenuta adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine copia della proposta è trasmessa alle province che provvedono al relativo deposito presso le proprie sedi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di PTR, la regione indice una conferenza di pianificazione alla quale partecipano le province, i comuni, gli

⁵ Art. 15. In relazione ai commi 1 e 3, si precisa rispettivamente che, ai sensi della LR 16/2004, la Giunta regionale ha provveduto, ad adottare:

- la proposta di PTR, con delib. G. reg. 25 febbraio 2005, n. 287;

- il PTR, con delib. G. reg. 30 novembre 2006, n. 1956; con la medesima deliberazione ha, altresì, “preso atto e ratificato l'Intesa Istituzionale Preliminare, sottoscritta in data 27 ottobre 2006 [...] tra la Regione Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente le modalità di collaborazione per l'elaborazione congiunta dei piani territoriali di coordinamento provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 143 e 144 successive modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della L.R. n. 16/2004.”.

Si fa inoltre presente che con la stessa delib. G. reg. 30 nov. 2006, n. 1956, la Giunta reg. ha inoltre approvato la proposta di disegno di legge denominata “Approvazione e disciplina del Piano Territoriale Regionale”.

enti locali, le altre amministrazioni interessate alla programmazione e le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla convocazione, osservazioni e proposte di modifica alla proposta di PTR. Alla conferenza la regione partecipa con un suo delegato al fine di acquisirne le risultanze.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di pianificazione di cui al comma 2, la giunta regionale valuta le osservazioni e le proposte di modifica acquisite dalla conferenza, adotta il PTR e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il PTR approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Dell'avvenuta approvazione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Decorso quindici giorni dalla pubblicazione, il PTR acquista efficacia a tempo indeterminato.

Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del PTR sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 15, con i termini ridotti della metà.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del PTR necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.
3. La giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del PTR e propone al consiglio le eventuali modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

Art. 17 - Sistema informativo territoriale

1. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale il sistema informativo territoriale - SIT - che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:
 - a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;
 - b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;
 - c) realizzare una banca dati relazionale;
 - d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;
 - e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;
 - f) curare e sviluppare l'interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
 - g) provvedere all'aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

2. Il SIT è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a prevalente capitale pubblico.
3. L'area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del SIT.
4. È rimessa alla giunta regionale l'adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti locali.

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale⁶

1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. La pianificazione territoriale provinciale:
 - a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
 - b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR;
 - c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

⁶ Art. 18. In relaz. alla numerazione dei commi, si evidenzia come nel testo ufficiale, sopra riportato, essa appaia errata: dopo il comma 5, riprende con il comma 2 e seguenti cc. 3, 4 e 5, invece di continuare con il comma 6 i seguenti commi 7, 8 e 9. --- A corredo del secondo c. 3 (che dovrebbe essere invece il c. 7), si precisa che:

- l'art. 143 (Piano paesaggistico) ex D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., è stato sostituito dall'art. 13 del D.lgs. 157/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali);

- il D.lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., all'art. 57, ha per oggetto "Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore";

- la L 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con s.m.i., è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), art. 175 (Abrogazione di norme); in sua sostituzione, v. ora il medesimo D.lgs. 152/2006, Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche);

- LR 8/1994 è intitolata "Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni";

- la L 394/1991, con s.m.i., è intitolata "Legge quadro sulle aree protette";

- la LR 33/1993, con s.m.i., ha per oggetto l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".

A corredo del secondo comma 5 (che dovrebbe essere invece il comma 9), si precisa che la LR 16/1998, con s.m.i., concerne l'"Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale".

Si precisa che per quanto concerne gli elaborati di PTCP, va fatto riferimento alle "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"" – approvate con delib. G. reg. 11 maggio 2007, n. 834 -, e specificatamente al relativo capitolo "3. PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale".

- d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
 - e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
 - f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.
3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP - e i piani settoriali provinciali – PSP -.
 4. Il PTCP contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.
 5. Le disposizioni strutturali contengono:
 - a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;
 - b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;
 - c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
 - d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
 - e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
 - f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
 - g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.
 2. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP.
 3. Il PTCP ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33.
 4. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTCP relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1, le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.
 5. Il PTCP ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del PTCP, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/98.

Art. 19 - Piani settoriali provinciali ⁷

1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il PTCP e sono coerenti con le sue disposizioni.
2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non compatibili con quelle del PTCP, costituiscono varianti al PTCP stesso e sono approvati con le procedure di cui all'articolo 20.

Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale ⁸

1. L'adozione della proposta di PTCP compete alla giunta provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di settore di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la necessità, la provincia, in sede di avvio del procedimento di formazione della proposta del PTCP, indice una conferenza alla quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la regione e le autorità, gli enti e gli organi competenti nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell'articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.
2. Se non si addivene alle intese di cui al comma 1, la Regione, in sede di approvazione del PTCP, definisce la relativa disciplina pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l'applicazione del comma 12, dell'articolo 143, del decreto legislativo n. 42/04.
3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel PTCP, le amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, procedono all'adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le intese di cui al comma 1 ai fini del necessario adeguamento del PTCP.
4. La proposta di PTCP è depositata per trenta giorni presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.
5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così come individuate con delibera di giunta regionale, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4.
6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le rela-

⁷ Art. 19. Si precisa che per quanto concerne gli elaborati di PTCP, va fatto riferimento alle "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" – approvate con delib. G. reg. 11 maggio 2007, n. 834 - e specificatamente al capitolo "3. PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale" (v. in particolare il sottocapitolo "3.3 - I Piani Settoriali Provinciali – PSP").

⁸ Art. 20. Con riguardo al comma 2, si precisa che il riferimento al D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 143 (Piano paesaggistico), comma 12, risulta superato dalle s.m.i. al medesimo D.lgs., e specificatamente dalla sostituzione di detto art. 143, da parte del D.lgs. 157/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), art. 13, con un testo integralmente nuovo, ora circoscritto a nove commi. --- In relazione al comma 5, si fa presente che la Giunta regionale, ai sensi di quanto ivi disposto, ha assunto la deliberazione 21 aprile 2005, n. 627 "Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22/12/2004 n. 16"; l'elenco è stato successivamente integrato con i decreti dirigenziali n. 68 dd 16 maggio 2006, n. 1 dd. 17 gennaio 2007, n. 24 dd. 14 marzo 2007, n. 128 dd. 17 settembre 2007.

tive proposte di modifica allo schema di PTCP la giunta provinciale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti locali e le organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

7. La giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il PTCP e lo invia al consiglio provinciale per l'approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla giunta regionale per la verifica di compatibilità con il PTR e con i piani settoriali regionali.
8. L'istruttoria tecnica è rimessa all'area generale di coordinamento governo del territorio presso la giunta regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di compatibilità si intende positivamente conclusa.
9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la Regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 8, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il presidente della provincia, o un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della regione o da un assessore delegato.
10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al PTCP, al fine di renderlo compatibile con il PTR e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.
11. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il PTCP al consiglio regionale per la variazione del PTR, limitatamente alle parti incompatibili con il piano approvato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le proposte di variazione si intendono respinte.
12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.
13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.
14. La delibera di giunta regionale di verifica di compatibilità del PTCP di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della pubblicazione del PTCP è data contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il PTCP entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.

Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del PTCP sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del PTCP necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta provinciale.
3. La giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del PTCP e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Sono strumenti di pianificazione comunale:
 - a) il piano urbanistico comunale - PUC;
 - b) i piani urbanistici attuativi - PUA;
 - c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - RUEC.

Art. 23 - Piano urbanistico comunale⁹

1. Il piano urbanistico comunale - PUC - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
2. Il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP:
 - a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;
 - b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggisticoambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
 - c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);
 - d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
 - e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
 - f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
 - g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
 - h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente

⁹ Art. 23. *In relaz. al c. 3, si precisa che: la L. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e s.m.i.: al Capo IV, tratta di "Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base i decreti-legge non convertiti"; al Capo V contiene "Disposizioni finali"; la L. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e s.m.i., all'art. 39 concerne la "Definizione agevolata delle violazioni edilizie". --- Si precisa che per quanto concerne gli elaborati di PUC, va fatto riferimento alle "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" --- approvate con delib. G. reg. 11 maggio 2007, n. 834 - e specificatamente al capitolo "4. PUC - Piano urbanistico comunale" e relativi sottocapitoli.*

produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;

- i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
3. Il PUC individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:
 - a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
 - c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.
 4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l'attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma 3.
 5. Il PUC può subordinare l'attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi PUA, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'articolo 27.
 6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3.
 7. Il PUC definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l'esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 34.
 8. Al PUC sono allegate le norme tecniche di attuazione – NTA -, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.
 9. Fanno parte integrante del PUC i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.

Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale ¹⁰

1. La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all'articolo 20, comma 5, predispose la proposta di PUC. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle NTA, è depositata presso

¹⁰ Art. 24. In relaz. al c. 1 e alle ivi citate "organizzazioni", si fa presente che la Giunta reg. ha provveduto alla loro identificazione, con delib. 21 aprile 2005, n. 627 "Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22/12/2004 n. 16"; l'elenco è stato successivamente integrato con i decreti dirigenziali n. 68 dd 16 maggio 2006, n. 1 dd. 17 gennaio 2007, n. 24 dd. 14 marzo 2007, n. 128 dd. 17 settembre 2007. --- A corredo del c. 14, v., qui D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione), c. 5: "La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo."

la segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla proposta di PUC. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a quaranta giorni.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio comunale esamina le osservazioni, adegua, la proposta di PUC alle osservazioni accolte ed adotta il PUC. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a sessanta giorni.
4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.
5. La verifica è affidata all'assessorato provinciale competente nella materia dell'urbanistica, ed è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, la verifica si intende positivamente conclusa.
6. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della provincia, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.
7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al PUC, al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla 8. normativa statale e regionale vigente. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.
9. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l'opportunità, e nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il PUC al consiglio provinciale o al consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente, del PTCP, del PTR, dei PSR e dei PSP, nelle parti in cui sono incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le proposte di variazione si intendono respinte.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6 rimane sospeso.
11. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati dal consiglio comunale entro venti giorni dalla loro comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.
12. Il PUC è approvato con decreto del presidente della provincia, previa delibera di giunta provinciale, ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il PUC entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.
13. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del PUC sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10.
14. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle varianti di adeguamento del PUC, agli strumenti di pianificazione paesaggistica previsti dal decreto legislativo 42/04, articolo 145, comma 5. Le proposte di variante sono trasmesse alla competente soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per l'adozione delle varianti stesse.

Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi ¹¹

1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.
2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:
 - a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
 - b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
 - c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;

¹¹ Art. 25. In relazione al comma 3, v., di seguito: art. 13 L. 10/1977 e s.m.i.; art. 5 ex LR 19/2001 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8), con modifiche e integrazioni apportate dalla medesima LR 16/2004, art. 49, cc. 5-20.

L. 10/1977, art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. / Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. / La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. / Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. / Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. / Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. / Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. / La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. / Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.”.

LR 19/2001, art. 5 (Piani attuativi dello strumento urbanistico generale in Comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione). - 1. Nei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione di cui all'articolo 13 della Legge 28 febbraio 1997, n. 10, ed all'articolo 6 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94, fino alla adozione del Programma medesimo e fatte salve le norme e procedure previste da strumenti territoriali sovracomunali, è consentita l'approvazione di piani attuativi, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione primaria, previste negli stessi, siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

In relazione al comma 6, si precisa che la L. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) risulta abrogata per effetto del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 256 (Disposizioni abrogate), comma 1; l'art. 14 era intitolato “Programmazione dei lavori pubblici”.

- d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.
 4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
 5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.
 6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.
 7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati per la prima volta contestualmente all'approvazione del PUC.

Art. 26 - Piani urbanistici attuativi ¹²

1. I piani urbanistici attuativi - PUA - sono strumenti con i quali il comune provvede a

¹² Art. 26. Con riguardo al comma 2 e ai provvedimenti legislativi ivi richiamati, si precisa che:

- l'art. 13 (Contenuto dei piani particolareggiati) ex L. 1150/1942, di cui alla lett. a), è abrogato - limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione - per effetto del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma 1, n. 62) e successivi provvedimenti di proroga;

- i "programmi integrati di intervento" di cui alla lett. d), sono disciplinati dall'art. 16 - e non dall'art. 17 - della L. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e s.m.i.; le LLRR 3/1996 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), con s.m.i. e 26/2002 (Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3), sono entrambe modificate dalla medesima LR 16/2004, art. 49 (v. relativi commi: 2 e 4 per la LR 3/1996; 21 e 22 per la LR 26/2002; quest'ultima è stata poi nuovamente integrata dalla LR 24/2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria 2006", art. 17);

- i "piani di recupero" ex L. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e s.m.i., di cui alla lett. e), sono espressamente disciplinati dai relativi artt. 28 (Piani per il recupero del patrimonio edilizio esistente) e 30 (Piani di recupero di iniziativa dei privati);

- il DL 398/1993, di cui alla lett. f), conv. in L. 493/1993, con le s.m.i., contiene "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia".

In relazione al c. 3, lett. d), si ricorda che le "modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente" ex L. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi), c. 1, lettere a)-d), riguardano rispettivamente: a) "interventi di manutenzione ordinaria"; b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", d) "interventi di ristrutturazione edilizia".

Si precisa che per gli elaborati di PUA, va fatto riferimento alle "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" - approvate con delib. G. reg. 11 maggio 2007, n. 834 - e specificatamente al capitolo "5. PUA - Piano urbanistico attuativo" nonché per i "programmi" di cui al comma 2, lett. d), al capitolo "6 - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all'articolo 25.

2. I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
 - b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
 - c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
 - d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26;
 - e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
3. L'approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC. A tal fine non costituiscono varianti al PUC:
 - a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la precisazione dei tracciati viari;
 - c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 - d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - e) la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;
4. L'adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei PUA valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all'uopo necessari, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all'articolo 41. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.
6. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai PUA.

Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi

1. I PUA sono redatti, in ordine prioritario:
 - a) dal comune;

- b) dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36;
 - c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei PUA da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall'ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
 - d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA a proprie cura e spese, non presentano le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta a cura del comune la redazione dei PUA se la stessa amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.
2. Il PUA è adottato dalla giunta comunale.
 3. Il PUA, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla provincia per eventuali osservazioni ed è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali. Il comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
 4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al PUA adottato.
 5. Con delibera di giunta il comune esamina le osservazioni o le opposizioni formulate e approva il PUA dando espressamente atto della sua conformità al PUC.
 6. Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 7. Se il PUA comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato è rimesso al consiglio comunale per l'approvazione.

Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale ¹³

1. Il RUEC individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il RUEC disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

¹³ Art. 28. Con riguardo al comma 3, si fa presente che la Giunta regionale ha assunto la deliberazione 18 aprile 2007, n. 659 "Indirizzi in materia energetico-ambientale per la formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 16/2004".

2. Il RUEC, in conformità alle previsioni del PUC e delle NTA allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori.
3. Il RUEC specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale.

Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale

1. Il RUEC è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali.
2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al RUEC adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il RUEC, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in coerenza con il PUC e le NTA. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del RUEC è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.
3. Il RUEC è approvato contestualmente all'approvazione del PUC ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. Le varianti e gli aggiornamenti al RUEC sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al presente articolo.

CAPO IV - ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici¹⁴

1. Con delibera di giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge.

¹⁴ Art. 30. In relazione e agli effetti del comma 1, la Giunta regionale ha assunto la deliberazione 11 maggio 2007, n. 834 (Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"); con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha altresì stabilito che dette norme :

“non trovano applicazione ai procedimenti di formazione dei PTCP e dei PUC la cui proposta sia già stata adottata, ai sensi dell'art. 20, comma 1, e 24, comma 1, della LR 16/04, alla data di entrata in vigore della presente delibera, nonché ai procedimenti di formazione dei PUA che siano già stati adottati, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della LR 16/04, alla medesima data”.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.
3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso.

Art. 31 - Standard urbanistici

1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente.
2. Con regolamento regionale possono essere definiti standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a quelli di cui al comma 1.

CAPO V - SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 32 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
2. Il PUC, gli atti di programmazione degli interventi e i PUA ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all'articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.
3. Il RUEC individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del PUC.

Art. 33 - Comparti edificatori¹⁵

1. Le trasformazioni previste dal PUC, dai PUA o dagli atti di programmazione degli interventi possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi PUC, dai PUA e dagli atti di programmazione degli interventi.
2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal PUC, dai PUA o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

¹⁵ Art. 33. Modificato dalla LR 1/2007, art. 31, commi 29 e 30, rispettivamente con: soppressione, al comma 3, dell'originario primo periodo; abrogazione del comma 5.

3. (...) La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del PUC, dei PUA o degli atti di programmazione degli interventi, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del comune o di altri soggetti pubblici funzionali all'attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.
5. (...)
6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il PUC, i PUA e gli atti di programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana.
2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il PUC, i PUA e gli atti di programmazione degli interventi.
3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, gli stessi soggetti procedono all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall'ufficio di cui all'articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l'attuazione del comparto stesso, trascorso il quale il può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.
5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 3 e 4, avvengono mediante procedure di esproprio.
6. L'approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza previste.

Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica¹⁶

1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2001, n. 327. Se l'espropriazione è eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione approvata dal consiglio comunale.
2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1, non può eccedere il termine massimo di quarantacinque anni.

Art. 36 - Società di trasformazione urbana e territoriale¹⁷

1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e territoriale.
2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale interamente pubblico o miste a capitale prevalentemente pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 120.
3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento regionale.

Art. 37 - Contenuto delle convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge devono prevedere:

¹⁶ Art. 35. In relazione al comma 1, si precisa che il DPR 327/2001, con s.m.i., concerne il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

¹⁷ Art. 36. A precisazione del comma 2, si provvede a riportare, di seguito, le ivi richiamate disposizioni ex D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i., art. 120 (Società di trasformazione urbana):

- “1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.”.

- a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;
- b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
- d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

CAPO VI - VINCOLI URBANISTICI

Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici ¹⁸

1. Le previsioni del PUC, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del PUC, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/01.
3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.
4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al PUC, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo 39.

¹⁸ Art. 38. *Con riguardo al comma 2, si ricorda che il DPR 327/2001, con s.m.i., concerne il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". --- Con riguardo al comma 3, si precisa che la LR 17/1982 (Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione) con s.m.i. (tra le quali anche quelle apportate dalla medesima LR 16/2004, art. 49, comma 2), tratta espressamente dei qui richiamati "limiti di edificabilità" al qui riportato art. 4 (Limiti di edificabilità):*

"Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati: / a) all'interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti; / b) all'esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all'attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all'attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto. // [abrogato] // Le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 3, non possono superare un sedicesimo dell'area di proprietà. // In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrato e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l'aggiunta di nuovi volumi. // [abrogato] // [abrogato] // [abrogato]."

CAPO VII - POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Art. 39 - Poteri sostitutivi

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la regione procede autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni¹⁹

1. La regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.
2. *Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali - PUC - e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali - RUEC - di cui agli articoli 23 e 28, la regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.*

CAPO VIII - NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL'ABUSIVISMO

Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia²⁰

1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli urbanistici, ai quali sono affidati i seguenti compiti:

¹⁹ Art. 40. Modificato dalla LR 15/2005, art. 9, comma 1, con la sostituzione del comma 2.

²⁰ Art. 41. Con riguardo al comma 1, lett. d), si fa presente che la L. 241/1990 con s.m.i., contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Con riguardo ai commi 2 e 3, si fa presente che l'ivi citato "allegato" alla LR 10/1982 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali") risulta modificato per effetto della medesima LR 16/2004, art. 49, comma 2.

- a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permessi di costruire e dei provvedimenti e certificazioni in materia edilizia;
 - b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre amministrazioni;
 - c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e della certificazione in materia edilizia. Il rilascio di titoli abilitativi all'attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, di competenza comunale;
 - d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, i privati e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti preordinati all'adozione degli atti di cui alla lettera c).
2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato.
 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato.

Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi ²¹

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27, comma 1, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. È istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.
3. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 2 richiede al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la documentazione utile per l'espletamento della funzione di vigilanza.

²¹ Art. 42. A corredo del comma 1, v., di seguito, l'ivi richiamata disposizione ex DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), comma 1:

“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive ²²

1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della giunta regionale l'elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive per le quali è stato richiesto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/01, articolo 36.

²² Art. 43. *In relazione ai commi 1, 2 e 6, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 36 (Accertamento di conformità):*

“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31 (*concernente* “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”), comma 3, 33 (*concernente* “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”), comma 1, 34 (*concernente* “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”), comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (*intitolato* “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”). Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.”

In relazione al comma 3, v. art. 4 (Interventi sostitutivi) ex LR 19/2001 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8), con le modifiche e integrazioni apportate successivamente dalla medesima LR 16/2004, art. 49, cc. 5-20:

“1. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana per i Comuni il cui territorio è interamente montano, il quale, sostituendosi all'Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta.

3. Il Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta del permesso di costruire.

4. Il Commissario ad acta, nei cinque giorni dalla nomina, richiede il parere della commissione edilizia, ove prescritto dal regolamento edilizio comunale e qualora tale Collegio sia costituito, e la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Gli Organi interpellati trasmettono gli atti di rispettiva competenza entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il Commissario ad acta può acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale.

6. Il Commissario ad acta richiede, altresì, nello stesso termine previsto al comma 4, il parere della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale; in tal caso, la Commissione Edilizia Integrata provvede nel termine di dieci giorni.

7. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario di cui al presente articolo cadono direttamente a carico del Comune interessato.”

Con riguardo al comma 5, si fa presente che la LR 10/2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 10 provvede alla disciplina degli “Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01”.

2. Il presidente della giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 36, comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/01, articolo 1.
3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della giunta regionale richiede l'intervento sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n. 19/01, articolo 4.
4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all'accertamento di conformità al presidente della giunta regionale, al comune inadempiente ed all'interessato.
5. Se l'accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della giunta regionale l'elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n.380/01, articolo 36, corredato della relativa documentazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione ²³

1. Le province adottano il PTCP entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PTR.

²³ Art. 44. Modificato dalla LR 15/2005, art. 9, commi 3 e 4, rispettivamente con la sostituzione dei commi 3 e 4.--- In relaz. al comma 3, si precisa che la LR 17/1982 (Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione) con s.m.i. (tra le quali anche quelle apportate dalla medesima LR 16/2004, art. 49, c. 2), tratta espressamente dei qui richiamati "limiti di edificabilità" al qui riportato art. 4 (Limiti di edificabilità):

"Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati: / a) all'interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti; / b) all'esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all'attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all'attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto. // [abrogato] // Le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 3, non possono superare un sedicesimo dell'area di proprietà. // In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrato e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l'aggiunta di nuovi volumi. // [abrogato] // [abrogato] // [abrogato]."

In relazione al comma 4, si precisa che la L 219/1981 concerne la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".

2. I comuni adottano, entro due anni dall'entrata in vigore del PTCP, il PUC e il RUEC.
3. *Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore del PUC, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/82, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui al presente comma, che non hanno ancora adottato il PUC, il rapporto di copertura previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17/82, è determinato in un ventesimo dell'area di proprietà.*
4. *Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/82 non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.*
5. La regione adotta il PTR entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge, la verifica di compatibilità dei PUC e dei PTCP, adottati, ai fini dell'approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.

Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai PRG già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il PUC e il RUEC, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico²⁴

1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al PUC.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall'inquinamento acustico con la quale si stabiliscono modalità, scadenze e sanzioni per l'elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge

²⁴ *Art. 46. A corredo dell'articolo, v. "Linee-guida regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica" assunte dalla Giunta regionale ai sensi della L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), con deliberazione 1 agosto 2003, n. 2436 (Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee-guida regionali).*

n. 447/95, la redazione dei piani di zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità ad apposite linee guida da adottarsi con delibera di giunta regionale.

Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani ²⁵

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

Art. 48 - Funzioni subdelegate ²⁶

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:

"IN CASO DI PERSISTENTE INATTIVITÀ O DI GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE DI UN ENTE LOCALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE O SUBDELEGATE DI CUI AL COMMA 1, LA GIUNTA REGIONALE REVOCA LA DELEGA O LA SUBDELEGA E LA CONFERISCE, PREVIO CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE".

²⁵ Art. 47. In relazione al comma 1, si precisa che l'ivi richiamata direttiva 42/2001/CE è la "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

Per quanto concerne i contenuti della VIA, v. "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" - approvate con deliberazione G. reg. 11 maggio 2007, n. 834 - e specificatamente alle disposizioni ex "3.3 - I Piani Settoriali Provinciali - PSP", secondo paragrafo, "4.4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" (relativamente al "PUC") e "5 - PUA - Piano urbanistico attuativo", paragrafo 5.2.

²⁶ Art. 48. A corredo dell'unico comma (c.1), v., di seguito, l'art 7 ex LR 54/1980 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate), come modificato dal presente articolo ex LR 16/2004:

"In caso di inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub - delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, invita l'Ente locale a provvedere entro cinque giorni per gli atti per i quali è espressamente previsto un termine perentorio dalla legge, ed entro quindici giorni per gli atti per i quali la natura perentoria del termine risulti dalla natura degli interventi. Decorso inutilmente il termine suddetto, provvede direttamente la Giunta regionale. / In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di un ente locale nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate di cui al comma 1, la giunta regionale revoca la delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere della commissione consiliare competente, all'amministrazione provinciale competente."

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni ²⁷

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;
 - legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;
 - legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;
 - legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;

²⁷ Art. 49. *In relazione al comma 2, v. le LLRR con i relativi titoli: 17/1974 (Misure temporanee di tutela urbanistica in attesa dell'approvazione dei Piani Regolatori Generali dei Comuni costieri e del Piano Regionale di Assetto Urbanistico Territoriale); 26/1975 (Norme da osservare nei comuni sforniti di strumenti urbanistici); 26/1977 (Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla Legge Regionale 13 maggio 1974, n. 17); 64/1977 (Modifica alla legge regionale 18 maggio 1977, n. 26 riguardante la proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla legge regionale 13 maggio 1974, n. 17); 39/1978 (Contenuto e procedimenti di formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10); 62/1978 (Incentivazione ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane, per la formazione degli strumenti urbanistici); 33/1980 (Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalle leggi 13 maggio 1974, n. 17 e 18 maggio 1977, n. 26); 54/1980 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate); 49/1981 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 33, recante: " Norme per la proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica prevista dalle leggi 13 maggio 1974, n. 17 e 18 maggio 1977, n. 26"); 65/1981 (Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54); 4/1982 (Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 33); 10/1982 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: "Tutela dei beni ambientali"); 14/1982 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1 - II comma - della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65); 17/1982 (Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione); 55/1982 (Interpretazione autentica dei commi V e VI dell'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17); 24/1989 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14 recante: Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materie di urbanistica, ai sensi dell'articolo 1 - II comma - della Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65); 11/1991 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale); 3/1996 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179).*

In relazione ai commi 3 e 4, v.: delib. G. reg. 834/2007, alla nota n. 14 all'art. 30, e, sopra, per i titoli delle LLRR 14/1982 e 3/1996.

In relazione ai commi 5-20 si riportano gli articoli ivi richiamati, con i relativi titoli, della LR 19/2001 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8) e s.m.i.: art. 1 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia) di cui al c. 12; art. 2 (Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività) di cui ai cc. 5, 12, 13; art. 3 (Aree ricadenti nel demanio marittimo) di cui al c. 14; art. 4 (Interventi sostitutivi) di cui al c. 12; art. 6 (Norme in materia di parcheggi pertinenziali) di cui ai cc. 6-9 e 15-19; art. 9 (Area Sorrentino - Amalfitana) di cui al c. 10.

In relazione ai commi 21 e 22, si precisa che la LR 26/2002 (Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3), all'art. 5 concerne "Strumenti di attuazione e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3".

- legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;
 - legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;
 - legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;
 - legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;
 - legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;
 - legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole "ai precedenti comma 1 e 2" sono soppresse e sostituite dalle parole "*AL PRECEDENTE COMMA*";
 - legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;
 - legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all'allegato - "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali" - le parole "dal Sindaco" sono soppresse e sostituite dalle parole "*DAL DIRIGENTE COMUNALE COMPETENTE*";
 - legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell'allegato; i punti 1.1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell'allegato; il capo I del titolo III dell'allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell'allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell'allegato; il capo IV del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo V del titolo III dell'allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell'allegato, le parole "il Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "*LA GIUNTA*";
 - legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole "le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,"; all'articolo 3, comma 4, le parole "Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le" sono soppresse;
 - legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;
 - legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;
 - legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all'articolo 12, comma 1, le parole "del Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "*DELLA GIUNTA*". La legge regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l'area generale di coordinamento "Gestione del Territorio" è modificata in area generale di coordinamento "*GOVERNO DEL TERRITORIO*".
3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 30 della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: il punto 1.2 del titolo II; le parole da "Il Piano particolareggiato deve essere accompagnato" a "non inferiore a 1:500" del capo II del titolo III; il punto 2 del capo III del titolo III; il punto 1 del capo V.
 4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 30 della presente legge sono altresì abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.
 5. L'articolo 2, comma 1, lettera b) della LR 28 novembre 2001, n. 19 è così sostituito:
"LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, COMPRENSIVE DELLA DEMOLIZIONE E DELLA RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA, SUPERFICIE E SAGOMA DELL'EDIFICIO PREESISTENTE".
 6. L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, è così sostituito:
"3. NELLE ZONE SOTTOPOSTE AI VINCOLI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.

42, E A VINCOLI IDROGEOLOGICI L'INIZIO DELLE OPERE È SUBORDINATO AL RILASCIO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA DEL VINCOLO".

7. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/01 è inserito il seguente comma:

"5 BIS. LA CAPIENZA MASSIMA DEI PARCHEGGI REALIZZABILI CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ È DI:

- a) 50 POSTI AUTO NEI COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI;*
- b) 100 POSTI AUTO NEI COMUNI DA 10.001 A 50.000 ABITANTI;*
- c) 200 POSTI AUTO NEI COMUNI DA 50.001 A 200.000 ABITANTI;*
- d) 300 POSTI AUTO NEI COMUNI AL DI SOPRA DEI 200.000 ABITANTI.*

SONO FATTE SALVE DIVERSE DISPOSIZIONI DEI PROGRAMMI URBANI DEI PARCHEGGI NELLE ZONE NON SOTTOPOSTE AI VINCOLI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004, VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE".

8. Alla fine del comma 6, dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 19/01 è aggiunto il seguente periodo:

"L'ATTO D'OBBLIGO CONTIENE L'ELENCO DEGLI ESTREMI CATASTALI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI TRA LE QUALI I SOGGETTI REALIZZATORI INDIVIDUANO, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 7, QUELLE UNITÀ ALLE QUALI SONO LEGATI PERTINENZIALMENTE I POSTI AUTO DA REALIZZARE. ALLA FINE DEI LAVORI E, COMUNQUE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 7, I SOGGETTI REALIZZATORI TRASMETTONO COPIA DEI RELATIVI ATTI DI COMPRAVENDITA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE".

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 19/01 sono inseriti i seguenti commi :

"7 BIS. AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI CUI AI COMMI 1 E 2, NEL SOTTOSUOLO DI AREE SULLE QUALI ALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI RISULTINO PRESENTI ALBERI O ARBUSTI DECORATIVI O DA FRUTTO AVVIENE IN MODO DA GARANTIRE LA CONSERVAZIONE AL DI SOPRA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEI PARCHEGGI DI UNO SPESSORE DI TERRENO SUFFICIENTE AD ASSICURARE LA SOPRAVVIVENZA IN LOCO DEGLI ALBERI O ARBUSTI SECOLARI E DI ALTO VALORE BOTANICO, AGRICOLO O PAESISTICO. PER GLI ALBERI ED ARBUSTI SENZA TALI CARATTERISTICHE DEVE ESSERE ASSICURATO IL REIMPIANTO IN EGUALE NUMERO, SPECIE ED ETÀ.

7 TER. L'ADEGUATEZZA DELLO SPESSORE DI TERRENO O L'ASSENZA DI ALBERI SECOLARI E DI ALTO VALORE BOTANICO, AGRICOLO O PAESISTICO SONO PREVENTIVAMENTE ACCERTATI CON PERIZIA GIURATA REDATTA DA UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI O PERITI AGRARI.

7 QUATER. L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 7 BIS E 7 TER COMPORTA L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 31 DEL DPR N. 380/01."

10. L'articolo 9 della Legge Regionale n. 19/01 è così sostituito:

"LE DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA PRESENTE LEGGE TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1987, N. 35, FATTI SALVI TUTTI I VINCOLI PREVISTI DALLA LEGGE STESSA."

11. All'epigrafe della legge regionale n. 19/01, le parole "delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole "DEI PERMESSI DI COSTRUIRE".

12. Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/01, le parole "concessione" e "concessione edilizia" sono sostituite dalle parole "PERMESSO DI COSTRUIRE".

13. All'articolo 2 della legge regionale n. 19/01, le parole "alle concessioni edilizie" sono sostituite dalle parole "*AI PERMESSI DI COSTRUIRE*".
14. All'articolo 3 della legge regionale n. 19/01, le parole "della concessione" sono sostituite dalle parole "*DEL PERMESSO DI COSTRUIRE*".
15. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/01, le parole "ad autorizzazione gratuita" sono sostituite dalle parole "*A PERMESSO DI COSTRUIRE NON ONEROSO*".
16. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/01, le parole "di autorizzazione alla realizzazione" sono sostituite dalle parole "*DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE*".
17. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole "l'autorizzazione gratuita" sono sostituite dalle parole "*IL PERMESSO DI COSTRUIRE*".
18. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole "procedimento autorizzatorio" sono sostituite dalle parole "*PROCEDIMENTO ABILITATIVO*".
19. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole "titolo autorizzatorio" sono sostituite dalle parole "*TITOLO EDILIZIO*".
20. Nell'intero articolato della legge regionale n. 19/01 le parole "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le parole "*DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42*".
21. Dopo il comma 12, dell'articolo 5 della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

"GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI E DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PRIVATI RICADENTI NEI CENTRI STORICI E NELLE PERIFERIE DEGRADATE DEI NUCLEI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA, SE ATTUATI CON L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE ED IN CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, RIVESTONO PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO IN QUANTO VOLTI AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO".
22. Dopo il comma 13, dell'articolo 5 della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

"SULLA FACCIATA DEGLI STABILI SITI NEI CENTRI STORICI È VIETATA L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA, CALDAIE, TUBAZIONI E ANTENNE, NONCHÉ L'INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI CHE COMPROMETTONO IL DECORO ARCHITETTONICO DEGLI STESSI".

Art. 50 - Dichiarazione di urgenza²⁸

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

²⁸ Art. 50. A corredo dell'articolo, v., di seguito, gli ivi richiamati artt. 43 e 44 dello "Statuto della regione Campania" così come approvato dalla Legge 22 maggio 1971, n. 348 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo della Costituzione, dello Statuto della regione Campania):

Art. 43 (Procedura di approvazione)

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. / Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Art. 44 (Nuove o maggiori spese o minori entrate)

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte. / Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio.